

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Campobasso riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Paolo Di Croce - Presidente

Dott. Clotilde Parise - Consigliere

Dott. Giovanni Saporiti - Consigliere estensore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 249 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2008 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 478/07 emessa dal Tribunale di Campobasso in data 6.7.2007 e pubblicata in pari data

TRA

AVV. G.N., con studio in Campobasso alla Via De A., difeso da se stesso;

APPELLANTE

E

REGIONE MOLISE in persona del Presidente della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

APPELLATA

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE: come da scritti, atti e documenti versati in atti, nonché deduzioni formulate in udienza.

PER LA REGIONE: il difensore si è riportato alle prese conclusioni.

FATTO E DIRITTO

1.0 Il fatto è così ricostruito nella sentenza impugnata:

"Il Tribunale di Campobasso con decreto n.42/06, ingiungeva alla Regione Molise, in persona del legale rapp.te pro-tempore, in favore dell'avv. D.N., il pagamento di una somma pari ad euro

6240,10 oltre interessi, relativa al compenso professionale per l'attività svolta dallo stesso per l'ente in occasione di giudizi amministrativi.

Avverso tale decreto proponeva formale opposizione la Regione Molise sulla premessa che:

con deliberazione di giunta regionale, prot. n. 6522/89, l'avv. D.N. veniva incaricato della difesa dell'ente dinanzi al Tar Molise nel procedimento n.429/89;

anche nel secondo grado di giudizio la Regione veniva difesa dall'avv. D.N. che presentava, in data 21.03.90, parcella per il saldo delle competenze professionali munita del visto di congruità del Consiglio dell'Ordine forense;

l'importo richiesto, pari a lire 10.868.000 veniva liquidato con mandato di pagamento n. 6056 del 21.11.1991;

in data 24.11.2003, il TAR Molise rilevata la pendenza del ricorso da oltre dieci anni e la carenza dell'istanza di fissazione dell'udienza dichiarava la perenzione del ricorso ai sensi della legge n.205/00; con nota del 06.08.2004 l'avv. D.N. inoltrava una nuova parcella professionale dell'importo di euro 11.481,54 assumendo di dover ricevere tale somma a saldo dell'attività esercitata per il primo grado di giudizio conclusosi con la perenzione.

La Regione rigettava la richiesta assumendo di aver completamente saldato gli importi dovuti, e successivamente riceveva una ulteriore istanza dell'importo relativo al decreto opposto.

Si costituiva l'opposto eccependo che le somme percepite non erano da ritenersi riferite a tutta l'attività compiuta per il giudizio di primo grado, ma soltanto relative alla fase cautelare sia del primo che del secondo grado. Pertanto, aveva richiesto il saldo del quantum dovuto decurtando gli acconti ricevuti, erroneamente includendo negli stessi anche quelli relativi alla fase cautelare di secondo grado che, invero, non avrebbero dovuto essere distratti dalla somma posta a base del decreto ingiuntivo. Pertanto, formulava domanda riconvenzionale rettificando l'ammontare del credito vantato essendo lo stesso pari ad euro 9.407,12, e non del minore importo ingiunto.

All'udienza di trattazione, le parti congiuntamente chiedevano fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Depositata documentazione, concessi i termini ridotti per gli scritti conclusionali e di replica, la causa, sulle trascritte conclusioni veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c., previa discussione delle parti in udienza".

Il Tribunale adito accoglieva l'opposizione, "dispone(va) la revoca del decreto ingiuntivo opposto" e condannava l'avv. D.N. alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite.

Avverso detta sentenza con atto notificato il 2.10.2008 proponeva appello la parte soccombente, la quale chiedeva che questa Corte: 1) rigettasse l'opposizione proposta dalla Regione Molise; 2) dichiarasse l'esistenza e spettanza del credito pari ad euro 9.407,12 "(in tal modo rettificando l'errore materiale di calcolo compiuto nel ricorso per Decreto Ingiuntivo) in favore dell'appellante, quale legittimo corrispettivo integrativo, delle prestazioni professionali prestate, così quantificato in base alle tariffe professionali all'epoca vigenti"; 3) disponesse la rettifica dell'errore materiale del decreto ingiuntivo n. 42/2006, emesso dal Tribunale di Campobasso, indicando in euro 9.407,12 la somma spettante ad esso istante anziché in euro 6.515,6; 4) condannasse la Regione Molise al

pagamento, in favore di esso appellante, di detta somma di euro 9.407,12, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese.

Chiedeva, in via subordinata, che questa Corte, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle formulate "prospettazioni", relative alla correzione dell'errore materiale, dichiarasse l'esistenza di un credito pari all'importo originario del decreto ingiuntivo opposto (euro 6.515,6), quale saldo delle prestazioni professionali svolte e, per l'effetto, condannasse la Regione Molise al pagamento, in suo favore, della somma di euro 6.515,60, maggiorata degli interessi, della rivalutazione monetaria e delle spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del difensore anticipatario.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva la Regione Molise che reiterava in particolare (ex art. 346 c.p.c.) l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2957 c.c., già respinta dal Tribunale, e chiedeva il rigetto dell'appello.

Precisate le conclusioni, la causa veniva ritenuta per la decisione con assegnazione dei termini ordinari per il deposito e lo scambio delle difese. 2.0 La sentenza impugnata è così motivata:

"In via preliminare ed in rito va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dall'opposto.

Nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, in via generale solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione. (Cassazione civile, sez. 11, 30 marzo 2006, n. 7571). Al contrario la proposizione di una domanda riconvenzionale sarebbe in nuce astrattamente ammissibile, potendo a tale principio logicamente derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, al quale, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis. Nel caso di specie tal principio non può applicarsi non avendo l'opponente formulato domanda riconvenzionale. In ogni caso, l'inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, correlata all'obbligo del giudice di non esaminarla nel merito, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, poiché costituisce una preclusione all'esercizio della giurisdizione. (Cassazione civile, sez. III, 07 febbraio 2006, n. 2529). Sempre in via preliminare, dall'esame della documentazione agli atti del giudizio e dalle deduzioni di entrambe le parti sull'intervenuta decisione di perenzione del 24.11.2003 questo giudice ritiene di dover condividere l'assunto che il termine della prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso, ai sensi degli artt. 2957, comma 2, c.c., decorre dall'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, il quale è fondato sul contratto di patrocinio, regolato dalle norme di diritto sostanziale del mandato. Tale termine, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza d'appello perché ciò implica la prosecuzione dell'affare di cui il legale era stato incaricato dal cliente, non già il suo esaurimento. (Cassazione civile, sez. 11, 22 luglio 2004, n. 13774).

Nel caso di specie, individuato il dies a quo ai fini prescrizionali nella data del 23.11.2004, la decorrenza del tempo è stata successivamente interrotta dalle reiterate richieste di pagamento come documentate agli atti. Nel merito la pretesa creditoria è rimasta sfornita di prova e per ciò solo deve essere respinta. Invero, dagli atti di causa emerge che nella documentazione relativa alla richiesta di saldo delle competenze professionali maturate in ordine al giudizio in contestazione tra le parti non vi è alcuna specificazione in ordine al fatto che le somme richieste dovevano ritenersi degli acconti

afferenti alla sola fase cautelare. In ogni caso, anche a voler ritenere il contrario, non risulta, documentata l'ulteriore attività asseritamente svolta prima che il giudizio di primo grado si concludesse in sede amministrativa con la pronuncia di perenzione dedotta dalle parti. Va ricordato sul punto che ai fini della prova della fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria, nel successivo giudizio di cognizione, la presentazione della parcella professionale vistata dall'Ordine di appartenenza appare del tutto insufficiente a dare "sostanza" alla pretesa creditoria vantata.

Come è stato, infatti, più volte sancito dalla Giurisprudenza di merito e di legittimità alla quale questo Giudice ritiene di dover aderire: "Mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 636 c.p.c. la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone, quindi, al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, con la conseguenza che il giudice di merito non può assumere come base di calcolo per la determinazione del compenso le esposizioni di detta parcella contestate dal debitore, parcella che comunque ha valore di atto di parte che perciò non inverte o tantomeno esclude gli oneri probatori gravanti sull'asserito creditore anche in presenza di una contestazione generica". (...)

Pertanto, considerata l'irrelevanza probatoria nel giudizio de quo della parcella professionale depositata da parte opposta e ritenuta la contestazione del debitore specifica e documentata, l'opposizione proposta va accolta importando la conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza (...)"

3.0 Ai fini di un corretto decidere, giova premettere che con il ricorso ex art. 633 c.p.c. l'avv. D.N. chiese ed ottenne, in relazione all'attività professionale espletata nel procedimento n. 429/89 Tar Molise, l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di euro 6,515,60, al netto di ritenuta di acconto (euro 12.128,45, ivi comprese Iva e Cpa, detratti euro 5,612,85 già corrisposti dalla Regione Molise).

Con la comparsa di risposta dedusse di essere incorso, "nello stilare il ricorso" monitorio, in "errore contabile, materiale...a proprio danno" ("...infatti egli ha dedotto erroneamente dalla parcella approvata dal Consiglio dell'Ordine, relativa al primo grado di giudizio, anche la somma corrispostagli dalla Regione per il giudizio cautelare di appello, che, invece, non deve essere detratta, pertinendo al secondo grado di giudizio e quindi, essendo estranea agli onorari, diritti e spese dovuti per il primo grado di giudizio).

Pertanto, detraendo soltanto l'acconto effettivamente corrispostogli per il primo grado, di lire 3.801.500=Euro 1.963,31, il suo credito residuo ammonta a Euro 9.407,12, di cui Euro 6.515,6 chiesti con il decreto ingiuntivo. Sulla scorta di tali ragioni, l'avversa opposizione è palesemente infondata e merita di essere rigettata; indi, rettificato e precisato l'importo del proprio credito in Euro 9.407,12 e detratto l'acconto ricevuto per il primo grado, di Euro 1.963,31, è costretto a chiedere la provvisoria esecutività, per l'intero importo così precisato e rettificato (in sede di emendatio libelli consentita ex art. 183 c.p.c.) o per l'importo originario del decreto, con richiesta, in tale ipotesi subordinata, di condanna - se del caso - in via riconvenzionale della Regione Molise al pagamento dell'ulteriore somma dovutagli di Euro 2.891,52").

Il primo giudice ha considerato la rideterminazione dell'importo richiesto quale domanda riconvenzionale inammissibile, stante la posizione di attore in senso sostanziale rivestita dal ricorrente.

3.1 Sul punto l'appellante ha censurato la sentenza gravata osservando, sostanzialmente, che "la corretta identificazione della somma costituente il credito per cui è causa, erroneamente determinata in precedenza in un minus, in virtù di errore materiale, non può essere qualificata quale domanda riconvenzionale e...neanche come eccezione riconvenzionale"; che nella specie "la rettifica richiesta" consisteva "nella mera precisazione e corretta individuazione dell'entità del credito originario....indicato in una misura inferiore a quella effettiva, per l'incidenza di un errore di calcolo"; che nel caso concreto si trattava di eliminare un errore di calcolo in cui egli era incorso, consistente "nella mera precisazione e corretta individuazione dell'entità del credito originario,....indicato in misura inferiore a quella effettiva, per l'incidenza di un errore di calcolo"; che non vi è stato mutamento della causa petendi, in quanto vi è stata "solo precisazione della richiesta già effettuata", rimasta la stessa.

Alla stregua di tali considerazioni l'appellante ha chiesto la "rettifica" di detto errore "materiale di calcolo compiuto nel ricorso per" ingiunzione e "dell'errore materiale del decreto ingiuntivo....emesso dal Tribunale di Campobasso, indicando in euro 9.407,12 la somma spettante all'istante anziché di euro 6.515,6" decreto ingiuntivo.

Ritiene la Corte che sul punto la censura è fondata. Ed invero, pur non trattandosi di errore emergente *ictu oculi* dal ricorso per ingiunzione, va tuttavia osservato che l'avv. D.N. ben poteva emendare la domanda, in particolare procedere, come ha fatto, alla precisazione meramente quantitativa della domanda (v. 183 c.p.c. nel testo vigente all'epoca), dovendosi applicare nel giudizio di opposizione ad ingiunzione le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.).

Di conseguenza la sentenza va riformata nella parte in cui il primo giudice ha disatteso la "rettificazione" (precisazione) dell'importo dovuto, qualificandola quale domanda riconvenzionale (prospettata dall'opposto solo in via subordinata). E ciò non senza sottolineare che l'istante non ha proceduto ad alcuna immutazione della causa petendi, ma soltanto alla modifica quantitativa del *petitum*, restando dunque nell'ambito di una mera *emendatio libelli* (cfr. Cass. n. 9266/10).

Di conseguenza deve ritenersi che l'avv. D.N. abbia chiesto, sia pure a seguito di specificazione, l'importo (emendato) di euro 9.407,12.

Non vi è spazio invece per la ipotesi di un mero errore di calcolo, atteso che l'erronea detrazione dei compensi richiesti ed ottenuti per la fase cautelare innanzi al Consiglio di Stato, come accennato, non emerge *ictu oculi* dal ricorso monitorio e/o dall'emessa ingiunzione.

Di conseguenza va annullata la statuizione relativa alla inammissibilità, in quanto il primo giudice avrebbe dovuto considerare la citata (*omissis*) quale mera *emendatio libelli*.

4.0 Quanto al merito, la Regione Campania ha reiterato l'eccezione di prescrizione presuntiva già formulata in prime cure e rigettata dal primo giudice sul presupposto che il termine di prescrizione decorresse dal momento della pronuncia di perenzione.

Sostiene la Regione Campania che una tale decorrenza è artificiosa per avere la fase cautelare esaurito l'attività processuale.

Orbene, va confermato il rigetto dell'eccezione per l'assorbente considerazione che l'ente ha ammesso di non aver versato altre somme oltre quelle corrisposte nell'anno 1991 (v. art. 2959 c.c.).

5.0 Inoltre, l'avv. D.N. censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che negli atti di causa non vi fosse "alcuna specificazione in ordine al fatto che le somme richieste

dovevano ritenersi degli acconti afferenti alla sola fase cautelare" e che in ogni caso non risultava documentata l'ulteriore attività asseritamente svolta prima che il giudizio di primo grado si concludesse con la pronuncia di perenzione; che nel giudizio di opposizione la presentazione della parcella è insufficiente, avendo valore di atto di parte che non inverte e non esclude gli oneri probatori gravanti sul creditore anche in presenza di una contestazione generica.

Sostiene l'appellante che l'attività svolta è stata ampiamente documentata e verificata durante la fase istruttoria; che secondo controparte la modesta somma richiesta all'esito positivo della fase cautelare assorbe l'intero corrispettivo dovuto; che "incombeva all'Ente dare la prova di una rinuncia dell'istante alle tariffe professionali o che il versamento della modesta somma corrisposta per il primo grado costituisse il saldo"; che peraltro esso istante ebbe, con nota del 26.9.1990, ad informare la Regione Molise del favorevole esito della procedura cautelare innanzi al Consiglio di Stato, comunicandole al contempo "che avrebbe presentato una nota, come anticipazione del credito professionale, per la fase cautelare positivamente conclusasi, senza affermare in alcun punto che tale richiesta costituisse il saldo dell'intera prestazione difensiva per l'intero giudizio"; che l'Amm.ne non ha dato in alcun modo la prova che esso appellante avesse rinunciato a pretendere l'intero pagamento previsto dalla legge e dalle tariffe professionali, "i cui minimi avevano all'epoca valore vincolante, tant'è non consentivano...la richiesta di una tariffa eccessivamente bassa, non rispettosa delle tariffe minime".

Aggiunge l'appellante le seguenti ed ulteriori considerazioni: "Il Tribunale non ha correttamente valutato la documentazione prodotta nel procedimento di primo grado; la medesima appare certamente idonea a dimostrare che l'attività processuale si è effettivamente svolta, e che il valore della causa è quello posto a base della parcella presentata.

L'errore del Giudice è stato, tra l'altro, di ritenere che, per conseguire i giusti compensi spettanti in base alle tariffe professionali ed al valore della causa svolta l'istante dovesse dimostrare di avere svolto ulteriore attività processuale rispetto a quella prestata, laddove è proprio l'attività professionale svolta a giustificare e legittimare la richiesta di quegli onorari, come certificato dal Consiglio dell'Ordine. Infatti, la parcella riguarda l'attività prestata non quella ulteriore; poiché è proprio l'attività svolta ad essere valutata nell'importo tariffario richiesto e corroborato dall'Ordine degli avvocati.

D'altra parte appare quantomeno singolare che l'odierna convenuta consideri "elevato" l'importo versato a titolo di anticipazione (lire 3.000.000), per una causa del valore di lire 700.000.000, pretendendo, in maniera arbitraria e non corretta, di ritenere di avere saldato l'avvocato che l'ha difesa con il pagamento della piccola somma di Lire 3.000.000. Oltre al danno si è aggiunta la beffa di una lesiva ed ingiustificata segnalazione al Consiglio dell'Ordine in data 16.3.2005, che contribuisce a rendere maggiormente gravosa ed illegittima la lesione subita dall'appellante, oltre moralmente e giuridicamente ingiusta".

5.1 La prima questione che la Corte è chiamata a risolvere è quella se l'avv. D.N., allorché richiese ed ottenne il pagamento dell'analitica parcella del 21.3.1991, munita del parere favorevole del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso circa gli onorari, chiese le somme ivi indicate con riferimento al 1 grado a titolo di saldo ovvero in acconto.

Orbene, al di là della motivazione del primo giudice, ritiene la Corte che l'avv. D.N. ritenne, quanto meno allo stato, concluso il suo mandato ovvero il giudizio non concluso (v. art. 3 delle tariffe forensi 1985 e 1990 ("Nei giudizi iniziati ma non compiuti il cliente deve all'avvocato ed al procuratore gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto")); ed invero depongono in tale senso: 1) la dettagliata specifica circa i diritti e gli onorari sia per il 1 grado che

per la fase (solo cautelare) innanzi al Consiglio di Stato, anche con riferimento agli onorari (evidentemente il difensore e l'Ente ritennero che la causa, dopo la conferma del diniego di sospensiva da parte del Consiglio di Stato e del tempo trascorso dalla presentazione del ricorso senza che alcuna delle parti avesse richiesto la fissazione dell'udienza per la decisione, non avrebbe avuto seguito; 2) la richiesta di parere al Consiglio dell'Ordine, la quale non avrebbe avuto alcun senso ove si fosse trattato di acconti (invero il Consiglio dell'Ordine esprime pareri in ordine ad un'attività professionale già svolta e non già in merito a richieste di acconti); 3) la circostanza che non si faccia accenno alcuno ad acconti nella nota di trasmissione del 22.3.1991 ("Vi accludo la parcella relativa alle mie competenze, con preghiera di saldo").

Tali conclusioni non sono inficiate dalla invocata missiva del 26.9.90 ("Vi comunico che presenterò una nota per la fase cautelare positivamente conclusasi"), in quanto: a) in detta missiva (che non risulta né inviata, né pervenuta al destinatario) si parla solo della nota relativa alla fase cautelare (e non già di acconto); b) tale missiva ed il successivo ampliamento della richiesta sembrano dimostrare l'intenzione di ritenere chiuso il rapporto professionale (infatti l'appellante, dopo avere manifestato l'intenzione di chiedere le proprie competenze limitatamente alla fase cautelare, ha poi chiesto analiticamente quanto riteneva gli fosse dovuto per l'attività tutta già svolta (ad es. autentica mandato, costituzione in giudizio, controricorso), e ciò non senza sottolineare che la fase cautelare innanzi al TAR non costituisce fase incidentale autonoma; c) detta missiva sarebbe stata inviata numerosi mesi prima della richiesta su indicata e dunque, a tutto concedere, sarebbe scarsamente significativa.

D'altro canto ben possono il difensore ed il cliente convenire il pagamento dei compensi (sia per i diritti che per gli onorari) fino ad una certa data.

In tale prospettiva, l'appellante ai sensi dell'art. 342 c.p.c., era tenuto ad indicare specificamente: a) la tariffa o le tariffe da applicarsi; b) le ragioni per cui diritti ed onorari a suo tempo richiesti erano al di sotto dei minimi tariffari; c) le eventuali voci pretermesse nella prima specifica e dovute in base alla tariffa ritenuta applicabile. Tale individuazione non può essere rimessa al giudice di appello, il quale, come dimostra il testo dell'art. 342 c.p.c. (che impone al specificità dei motivi di gravame), non può, attraverso una non consentita attività suppletiva sostituirsi alla parte appellante.

Anche ai fini di una maggiore completezza espositiva, va evidenziato che:

- con la seconda parcella l'appellante ha quantificato i diritti di avvocato alla stregua di tariffa diversa da quella in vigore al momento dell'espletamento di attività difensiva (per giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione (v. ad es. Cass. n. 13858/13) i diritti di avvocato vanno liquidati in base alla tariffa di volta in volta vigente al momento dell'esecuzione delle singole prestazioni);
- ne consegue che il compenso richiesto per la voce "posizione ed archivio" è chiaramente non dovuto, trattandosi di voce non contemplata dalla tariffa del 1985 (e nemmeno dal quella del 1990);
- egli non aveva e non ha diritto ad onorari/diritti di procuratore per compensi non previsti dalle tariffe forensi (ricerca documenti, peraltro non provata);
- nella seconda parcella ha indicato attività ulteriori che sono rimaste allo stato di mera allegazione (ritiro memoria di controparte, relativo esame, redazione di nota spese, che presuppone la prova della sua produzione agli atti del giudizio). Invero, di tali attività non vi è traccia nella documentazione presentata in questa sede;

- nella prima parcella i diritti e gli onorari richiesti non sono inferiori rispettivamente alla tariffa del 1985 ed ai minimi tariffari di cui al D.M. 24.11.1990 n. 392;

- competeva all'appellante quanto meno allegare le ragioni per cui il compenso per onorari di avvocato non sarebbe adeguato alla natura, all'importanza della causa ed alle prestazioni in concreto effettuate;

- quanto all'onorario richiesto (con la seconda parcella) per consultazioni con il cliente (pur non potendo ipotizzarsi una rinuncia all'emolumento) è assorbente il rilievo che l'istante non ha indicato le ragioni per cui tale attività sarebbe provata;

- alla luce di quanto sopra esposto, è di tutta evidenza che l'appellante giammai avrebbe potuto richiedere diritti ed onorari alla stregua della tariffa forense 2004.

Circa l'attività relativa alla fase di perenzione (esame avviso ex art. 9 della legge n. 205/00, esame avviso di perenzione, partecipazione udienza successiva alla sospensiva, richiesta copia decreto di perenzione ed esame decreto), è assorbente il rilievo che l'appellante non ha indicato le fonti di prova da cui il primo giudice avrebbe dovuto trarre l'esecuzione di siffatta attività. Peraltro va evidenziato che il difensore non sostituito, una volta cessato il rapporto professionale, non è più legittimato a compiere attività d nell'interesse del mandante (Cass. n. 13858/13, cit.).

E' di tutta evidenza che la conferma della sentenza gravata circa l'an debeat impedisce l'accoglimento della domanda con riferimento alla maggior somma richiesta con la comparsa di risposta di prime cure.

6.0 La sentenza impugnata va confermata anche con riferimento alla regolamentazione delle spese, restando l'appellante comunque soccombente.

7.0 Tenuto conto di ragioni di natura sostanziale (in riferimento all'onorario richiesto per consultazioni con il cliente di cui la Regione aveva riconosciuto e pagato i diritti di avvocato ed alle inderogabilità della tariffa), sussistono giusti motivi per compensare le spese relative al presente grado.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in premessa, così provvede:

- in parziale accoglimento dell'appello, annulla la sentenza gravata con riferimento al capo in cui il primo giudice ha dichiarato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, e, qualificata quest'ultima quale mera emendatio libelli, rigetta la pretesa anche con riferimento alla differenza richiesta rispetto all'importo di cui al ricorso per ingiunzione, recepito nel decreto opposto;

- rigetta l'appello quanto alle altre censure e conferma nel resto l'impugnata sentenza;

- dichiara interamente compensate le spese del grado.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 20 dicembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2014.